

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI OSPITALITA' COMPRENDENTE: SERVIZIO PRENOTAZIONE E RICEZIONE OSPITI, SERVIZIO RISTORAZIONE (CON PRODUZIONE DI PASTI), SERVIZIO BAR E FORESTERIA (COMPRESSE PULIZIE), PRESSO IL CENTRO OLIMPICO FEDERALE "MATTEO PELLICONE" DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM) DI VIA DEI SANDOLINI 79, LIDO DI OSTIA - (ROMA).

– CODICE CIG – 8037338D20

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 89 del 14/12/2018 la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (d'ora in poi anche solo "FIJLKAM") ha deliberato di affidare il servizio integrato di ospitalità comprendente: servizio prenotazione e ricezione ospiti, servizio ristorazione (con produzione di pasti), servizio bar e foresteria (comprese pulizie) presso il Centro Olimpico Federale "Matteo Pellicone" della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) di Via dei Sandolini 79, Lido Di Ostia - (Roma).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi anche solo "Codice").

Il presente appalto non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro.

FIJLKAM, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, ha facoltà di individuare distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Sig. Massimiliano Benucci nella sua qualità di Segretario Generale.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Sig. Massimiliano Benucci nella sua qualità di Segretario Generale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. <https://fornitori.coni.it> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo

strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 17.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate al presente Disciplinare.

2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA

2.1. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con FIJLKAM, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.coni.it>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario pertanto richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

L'Operatore abilitato dovrà inviare richiesta di accesso alla specifica procedura tramite una mail PEC all'indirizzo appalti.forniture@cert.fijklkam.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2019 al fine di esprimere interesse e partecipare alla presente procedura.

Con l'accesso alla procedura, l'Operatore economico avrà possibilità di consultare la documentazione di gara, inserire la propria risposta, presentare quesiti alla Federazione e visualizzare le risposte da questa fornite.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi anche solo "Raggruppamento temporaneo" o "Raggruppamento")//GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi anche solo "Aggregazione di imprese di rete")/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d'ora in poi anche solo "Consorzio ordinario"),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La richiesta di abilitazione deve essere completata entro il 16 ottobre 2019. Oltre tale data l'abilitazione non potrà essere garantita.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti indicati al successivo paragrafo 3.4) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato da FIJLKAM, e la password.

2.2. DOTAZIONE TECNICA MINIMA

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.coni.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente.

E' onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 10 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 10 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una

firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di Imprese di rete/Consorzio, la firma digitale deve essere posseduta:

- in caso di Raggruppamento temporaneo /GEIE, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- in caso di Aggregazione di Imprese di rete, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti all'Aggregazione;
- in caso di Consorzio ordinario nonché Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli Operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Bravo Solution e FIJLKAM da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITÀ DI SUPPORTO

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
- DGUE “Documento di gara unico europeo”;
- Modello 1 “Domanda di partecipazione”;
- Modello 2 “Dichiarazione Sostitutiva”
- Modello 3 “Dichiarazione Fatturato e Commesse”
- Modello 4 “Dichiarazione Avvalimento”
- Modello 5 “Dichiarazione Avvalimento Impresa Ausiliaria”
- Modello 6 “Dichiarazione RTI o Consorzi non Costituiti”
- Modello 7 “Modulo offerta economica”
- Modello 8 “Costi Personali e Oneri Sicurezza”
- Modello 9 “Tracciabilità Finanziaria”
- Modello 10 “Attestazione di Avvenuto Sopralluogo”
- Modello 11 – “Familiari conviventi maggiori di età”

3) Capitolato speciale e relativi Allegati;

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:

- all'interno dell'area “FIJLKAM Trasparente” del sito istituzione di FIJLKAM, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.fijklkam.it/fijklkam-trasparente-principale/fijklkam-trasparente.html#ancora10>

- all'interno dell'area “Allegati” della RDO on line, per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

3.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire entro le ore 16.00 del 21 ottobre 2019 utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Ai soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione via PEC con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

FIJLKAM si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate da FIJLKAM nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

A seguito dell'invio del messaggio da parte di FIJLKAM, il soggetto che ha effettuato l'accesso alla RDO on line per il quale intende presentare offerta, riceverà una notifica all'indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale fornitori.

Il concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra FIJLKAM e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale fornitori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate a FIJLKAM; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la comunicazione recapitata alla mandataria/delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, FIJLKAM invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento della presentazione dell'offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente FIJLKAM declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3.4 MODALITÀ DI SUPPORTO

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori FIJLKAM al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a supportoconi@bravosolution.com (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi in oggetto, meglio dettagliati nel capitolato di gara.

4.2 IMPORTO

L'importo complessivo **stimato** dell'appalto ammonta a € 2.208.000,00 IVA esclusa.

Il concorrente aggiudicatario, con la presentazione dell'offerta assume l'impegno ad assicurare i servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs.81/2008.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio FIJLKAM.

Nel corso dell'esecuzione del contratto FIJLKAM si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA DELL'APPALTO

Il periodo contrattuale avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal 1° marzo 2020, fatto salvo quanto previsto all'art.5.2

5.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del presente appalto è fissata in 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal 1° marzo 2020.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto dell'appalto e l'esigenza di verifica della rispondenza della gestione agli standard di qualità richiesti, è previsto un periodo di prova e valutazione di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio delle prestazioni.

Durante tale periodo, ferma restando la facoltà di revoca dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore, la FIJLKAM, ove riscontri la non rispondenza dei servizi offerti ai predetti requisiti, avrà facoltà di recedere dal contratto di appalto, senza che la Ditta maturi diritto ad indennità o risarcimento del danno, fatto salvo il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto.

Con la risoluzione del contratto sorge nella FIJLKAM il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente (esecuzione in danno)

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Fijlkam rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate con immediata escussione della polizza fideiussoria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Quanto sopra sarà comunicato all'appaltatore con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete o Coassicurazione.

È vietato al concorrente che partecipa in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

Il Consorzio ordinario è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi, nonché ai consorziati non indicati, è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha facoltà di indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del

Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (Raggruppamento temporaneo, Consorzio, offerta singola), la sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli stessi a pena di esclusione.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità personale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano

derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a FIJLKAM;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". L'operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. FIJLKAM procederà, nel corso della procedura, alla valutazione dei suddetti provvedimenti dell'AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire a FIJLKAM ogni opportuna valutazione. Per la comprova del requisito FIJLKAM acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi utilizzando la messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, o nel minor periodo di attività, un fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto non inferiore al doppio del valore del Contratto (€4.416.000,00).

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del Codice, si precisa che FIJLKAM si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazioni. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di:

- 1) capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'Impresa fornitrice con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale);
- 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato di cui sopra tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte delle Imprese che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal Codice. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte delle Imprese del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi come di seguito evidenziato;

11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I. avere regolarmente eseguito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, un servizio analogo a quello oggetto di gara, della durata non inferiore a 18 mesi, con un numero di fruitori medi giornalieri non inferiore a 150.

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovrà essere presa in considerazione la prestazione iniziata ed ultimata nel periodo indicato, ovvero la parte di esso ultimata nel periodo stesso, per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di Contratto in corso di esecuzione al termine del periodo;

II. dimostrare la propria capacità ad eseguire il Contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Tale requisito dovrà essere provato:

- ☐ attraverso la presentazione della registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009);
- ☐ o in alternativa mediante la presentazione della certificazione ISO 14001, in corso di validità.

Il Concorrente dovrà garantire la validità della registrazione EMAS (o del certificato ISO 14001) per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale;

III. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o successive revisioni), in corso di validità, rilasciata per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara.

Il Concorrente dovrà garantire la validità del certificato per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

Nel caso di partecipazione come RTI o Consorzio:

a) i requisiti di capacità personale dovranno essere posseduti:

I. nel caso di partecipazione come RTI costituito/constituendo o Consorzio ordinario costituendo, da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento o Consorzio;

II. nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito nonché come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti:

I. nel caso di partecipazione come RTI o Consorzio ordinario costituendo, in misura non inferiore al 40% dall'Impresa mandataria (nel caso di RTI) o da una delle Imprese consorziande (nel caso di Consorzio ordinario costituendo) ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento o Consorzio, fermo

restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%

II. nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, in misura non inferiore al 40% da una delle Imprese consorziate indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre Imprese consorziate che con esso partecipano alla presente procedura fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%;

III. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio;

IV. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal Consorzio o, in alternativa, se il Consorzio è costituito da meno di 5 anni, dalle Imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione mediante la somma dei rispettivi fatturati (ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice);

c) il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente lettera C) punto i) dovrà essere posseduto:

I. nel caso di partecipazione come RTI costituito/costituendo, almeno dalla mandataria;

II. nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito/costituendo, almeno da una delle Imprese partecipanti al Consorzio;

III. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio;

IV. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal Consorzio o, in alternativa, se il Consorzio è costituito da meno di 5 anni, da una delle Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;

d) i requisiti di capacità tecnica di cui alla precedente lettera C) punti ii) e iii) dovranno essere posseduti:

I. nel caso di partecipazione come RTI costituito/constituendo o Consorzio ordinario costituito/constituendo, da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento o Consorzio;

II. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione.

12. SOPRALLUOGO

Il Sopralluogo è obbligatorio ed il mancato sopralluogo comporta l'esclusione della ditta dalla procedura. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati al servizio, i concorrenti devono inviare richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo: appalti.forniture@fjlkam.it entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 16,00. Il sopralluogo potrà essere richiesto esclusivamente per i giorni 1,2,3,8,9,10,15,16 e 17 ottobre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5, del Codice , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di FIJLKAM in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, FIJLKAM impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, Il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento per

la fase di affidamento, il quale richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, FIJLKAM procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

14. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Dovrà inoltre indicare una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Il concorrente ha l'obbligo di dimostrare in capo ai subappaltatori indicati, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, mediante la presentazione del modello 2 o del DGUE da parte di ciascun subappaltatore indicato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del **40%** dell'importo contrattuale.

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto e precisamente pari a Euro 44.160,00 (quarantaquattromilacentosessanta00).

La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

b) con bonifico a favore della FILJKAM sulle seguenti Coordinate IBAN:

IT96A0100503309000000010108 specificando nella causale la denominazione della ditta e la dicitura "cauzione provvisoria Gara Ristorazione FIJLKAM – CIG 8037338D20". In tal caso il versante deve presentare ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico.

c) con assegno circolare intestato alla FIJLKAM.

In questo caso l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma la scansione dell'assegno. L'assegno in originale dovrà pervenire a pena di esclusione, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso la FIJLKAM all'indirizzo sopra indicato. L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: «NON APRIRE –PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI OSPITALITA' COMPRENDENTE: SERVIZIO PRENOTAZIONE E RICEZIONE OSPITI, SERVIZIO RISTORAZIONE (CON PRODUZIONE DI PASTI), SERVIZIO BAR E FORESTERIA (COMPRESSE PULIZIE) – CIG 8037338D20 - Documentazione da inviare in forma cartacea», con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.

d) da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico, in contanti, con bonifico, con assegno circolare, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del

Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. L'impegno dovrà essere corredato dalla dichiarazione di cui sotto.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

riportare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed essere firmata digitalmente dal garante;

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore firmata digitalmente che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'operatore può ridurre l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (micro, medie e piccole imprese, certificazioni serie UNI CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in R.T.I., ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei predetti requisiti;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità

di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 Dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta FIJLKAM accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. mediante lo strumento della RDO on line.

Per partecipare sarà necessario completare le azioni di seguito descritte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori entro le ore 12:00 del 16 ottobre 2019;
- B. inviare richiesta di accesso alla specifica procedura tramite una mail PEC all'indirizzo appalti.forniture@cert.fijklkam.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2019 al fine di esprimere interesse e partecipare alla presente procedura.
- C. effettuare l'accesso alla RDO on line per il quale si intende presentare offerta;
- D. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 19;
- E. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 20;
- F. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line e inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 21 e ribadire a video la propria offerta;
- G. inviare la risposta alla RDO on line.

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta tecnica ed economica devono pervenire telematicamente, all'interno del

Portale fornitori, entro le ore 12.00 del 4 novembre 2019 (termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

Il sistema non accetta Domande di partecipazione/Offerte presentate con modalità differenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area Risposta economica **costituirà causa di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Gli allegati al presente Disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il sistema telematico non consente la trasmissione della risposta alla RDO on line dopo il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, FIJLKAM potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di FIJLKAM sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria FIJLKAM assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, FIJLKAM può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, FIJLKAM procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà di FIJLKAM invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE

19.1 DOCUMENTI DA PRODURRE

19.1.1 La Domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda di partecipazione verrà resa conformemente al **Modello 1**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Con essa il concorrente:

- 1) dichiara di partecipare alla procedura in oggetto;

- 2) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 5) dichiara di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
- 6) dichiara le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, indicando la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice;
- 7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 8) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 9) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art. 53 del Codice, dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione presentata, OVVERO di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali;
- 10) **[solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice]** indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari

dell'esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.

Si precisa che:

I. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la domanda deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.

II. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

19.1.2 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al **Modello 2**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 1) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice:
– del libero professionista o dei liberi professionisti associati;

- dei direttori tecnici;
- del titolare per le ditte individuali;
- per le società in nome collettivo: dei soci;
- per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari;
- per altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);
- nonché dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

2) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, oppure indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

3) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1) e 2), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice]:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

OPPURE in presenza di condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficino della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 2) dovranno essere dichiarate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4) dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2 del Codice).

5) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 del Codice).

- 6) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [art. 80, comma 5, lett. a) del Codice].
- 7) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice [art. 80, comma 5, lett. b) del Codice].
- 8) dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità³ [art. 80, comma 5, lett. c) del Codice].
- 9) dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile [art. 80, comma 5, lett. d) del Codice].
- 10) dichiara di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80, comma 5, lett. e) del Codice].
- 11) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [art. 80, comma 5, lett. f) del Codice].
- 12) dichiara di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere [art. 80, comma 5, lett. fbis) del Codice].
- 13) dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice].
- 14) dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [art. 80, comma 5, lett. g) del Codice].
- 15) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 80, comma 5, lett. h) del Codice].

16) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 [art. 80, comma 5 lett. i) del Codice] (specificando se l'impresa non è assoggettabile o se ha ottemperato).

17) dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, dichiara di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.

18) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale [art. 80, comma 5, lett. m) del Codice].

OPPURE con riferimento alla dichiarazione di cui al punto (specificare) che l'Impresa si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice (specificare la situazione) e allega la seguente documentazione complementare (specificare ed elencare i documenti allegati).

19) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti della FIJLKAM cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell'esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001).

20) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78) e ne indica gli estremi.

21) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) dichiara che la società è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n°

22) indica l'eventuale adesione a consorzi.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello 2 deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

19.1.3 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al **Modello 3**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- 1) che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività compatibili con il presente appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.
- 2) di avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, o nel minor periodo di attività, un fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto non inferiore al doppio del valore del Contratto (€ 4.416.000,00). Il concorrente dovrà indicare i fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi.
- 3) di aver regolarmente eseguito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, un servizio analogo a quello oggetto di gara, della durata non inferiore a 18 mesi, con un numero di fruitori medi giornalieri non inferiore a 150. Il concorrente dovrà indicare i committenti, la tipologia dei servizi, i periodi, gli importi.

4) di essere in possesso di capacità ad eseguire il Contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) e quindi di essere in possesso:

- ☐ della registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009);
- ☐ o in alternativa mediante la presentazione della certificazione ISO 14001, in corso di validità.

5) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o successive revisioni), in corso di validità, rilasciata per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al modello 3, deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti.
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

19.1.4 Documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 85 del D.Lgs. 50/2016) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore.

Il concorrente può presentare in luogo delle Dichiarazioni sostitutive (Modello 2 e Modello 3 nei casi e dai soggetti previsti) il modello DGUE.

Il subappaltatore può presentare in luogo della Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) il modello DGUE.

Tuttavia il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione.

Per creare il documento, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della Commissione europea <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> che mette a disposizione un servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le istruzioni presenti.

Dopo avere selezionato la voce "Sono un operatore economico", il concorrente dovrà effettuare i seguenti passaggi:

- alla domanda "Che operazione si vuole eseguire?" selezionare "Importare un DGUE";
- dovrà quindi essere caricato il file "34_17.xml" presente tra i documenti di gara che il concorrente potrà salvare sul proprio computer;
- terminata la compilazione il modello dovrà essere stampato, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma (piattaforma) nell'apposito campo predisposto dalla Stazione Appaltante.

19.1.5 Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 15.

19.1.6 nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e certificazione/i.

19.1.7 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la garanzia provvisoria.

L'impegno deve essere corredato della dichiarazione di cui al paragrafo 15.

19.1.8 Dimostrazione dell'avvenuto Versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui al paragrafo 16.

19.1.9 il documento "Passoe" rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) ed aver indicato il CIG della presente procedura di gara.

Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

19.1.10 in caso di **Avvalimento**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) **Dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modello 4** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico finanziaria e tecnica per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria.
- b) **Dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modello 2**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- c) **Dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modello 5**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.
 - 4) (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) attesta che l'impresa ausiliaria metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'Anac individuerà con proprie linee guida.
- d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto.
- Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. Pertanto il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto in modo determinato e specifico.

I requisiti di idoneità professionale del presente disciplinare di gara non possono essere oggetto di avvalimento.

19.1.11 originale o copia conforme ai sensi di legge della **procura speciale** o della **procura institoria** nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

19.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

19.2.1 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

19.2.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

19.2.3 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

19.2.4 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

19.2.5 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

19.2.6 dichiarazione di impegno resa in conformità al **Modello 6** presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

19.2.7 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

19.2.8 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

19.2.9 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

19.2.10 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

19.2.11 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

19.2.12 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.

24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ON LINE

Nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line, devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) Relazione della lunghezza massima di 80 cartelle (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale, massimo 25 righe per cartella), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta relativa ai criteri di cui al paragrafo 24.1, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore.
- b) Curriculum vitae del coordinatore/capo squadra e degli altri addetti proposti, di cui al paragrafo 24.1, elementi A1 e A2, compilato e firmato digitalmente dal dichiarante oppure, nel caso di mancanza della firma digitale, sottoscritto con firma analogica dal dichiarante e allegato come scansione in formato .pdf.
- c) Attestati relativi ai corsi di formazione di cui al paragrafo 24.1, elemento A3, allegati come scansione in formato .pdf.
- d) Certificazione OHSAS 18001 di cui al paragrafo 24.1, elemento M ,allegata come scansione in formato .pdf.
- e) Certificazione UNI EN ISO 22000 di cui al paragrafo 24.1, elemento N ,allegata come scansione in formato .pdf.
- f) Certificazione UNI 10854 di cui al paragrafo 24.1, elemento O ,allegata come scansione in formato .pdf.

In mancanza dei curricula, degli attestati relativi ai corsi di formazione, della relazione relativa al software, delle certificazioni, non verranno attribuiti punti all'offerta per i rispettivi elementi di valutazione.

Il concorrente dovrà presentare i documenti originali, a semplice richiesta della stazione appaltante, in qualunque fase della procedura.

La documentazione che forma l'offerta tecnica costituirà, in caso di aggiudicazione, impegno ed obbligazione irrevocabili delle modalità operative per il successivo svolgimento del servizio e l'inadempimento rispetto a quanto nella stessa dichiarato comporterà sanzioni fino alla risoluzione del contratto.

Si precisa che:

I. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la documentazione di cui alle lettere a) e d) deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio;

II. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di cui alle lettere a) e d) deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

21. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

1) inserire nel campo "Offerta economica" il valore della propria offerta, espresso come ribasso unico percentuale.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di Euro 2.208.000,00 IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento.

2) inserire nella Busta economica telematica a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore:

- **Modello 7 "Offerta Economica"** compilato in ogni sua parte dal concorrente. La mancata indicazione del ribasso unico percentuale comporterà l'esclusione dalla gara.

Il ribasso unico percentuale indicato nel Modello 7 deve coincidere con il ribasso unico percentuale indicato dal concorrente nel campo "Offerta economica" di cui al punto 1).

L'aggiudicazione è comunque determinata sulla base del ribasso unico percentuale inserito nel campo "Offerta economica" di cui al punto 1).

- **Dichiarazione** di cui al **Modello 8** dove l'operatore economico deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, tutti i documenti inseriti nella Busta economica telematica e il "Documento d'offerta" devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete tutti i documenti inseriti nella Busta economica telematica e il "Documento d'offerta" dovranno essere sottoscritti digitalmente.

22. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 19, 20 e 21, è necessario inviare la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto,

non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili a FIJLKAM e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata a FIJLKAM;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

23. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

FIJLKAM si riserva la facoltà di:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle

rispettive offerte;

b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line, perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate da FIJLKAM.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta tecnica" e/o "Risposta economica") della RDO on line, il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte da FIJLKAM.

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10-bis del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 70 punti
Offerta economica	max 30 punti
TOTALE	100

Per il calcolo dei punteggi verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

24.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO Wi	TIPOLOGIA
A	Proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio. L'offerta sarà valutata in base alla capacità della soluzione proposta di garantire la puntuale soddisfazione delle esigenze assicurando al contempo l'efficientamento e l'ottimizzazione del servizio prenotazione e ricezione ospiti, servizio ristorazione (con produzione di pasti), servizio bar e foresteria (comprese pulizie). La valutazione terrà conto, tra l'altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell'eshaustività della trattazione.	18	
A1	<i>Organizzazione del personale che si intende impiegare per l'esecuzione del servizio (CVs)</i> Saranno valutati preferenzialmente gli anni di anzianità lavorativa nel settore oggetto del presente appalto e le esperienze effettuate in ambito sportivo.	5	D
A2	<i>Qualifiche ed esperienze del cuoco</i> Saranno valutati preferenzialmente gli anni di anzianità	5	D

	lavorativa nel settore oggetto del presente appalto e le esperienze effettuate in ambito sportivo.		
A3	<p><i>Esperienze pregresse della società</i></p> <p>Verranno valutate non più di 5 (cinque) esperienze, ritenute dal Concorrente più qualificanti, nel settore oggetto del presente appalto, effettuate negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.</p> <p>La valutazione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:</p> <p>committente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata e importo del servizio; - caratteristiche del servizio; - numero di fruitori medi giornalieri. <p>Saranno valutati preferenzialmente i servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)corredati di lettera di referenza, firmata dal committente; 2)espletati in ambito sportivo 	8	D
B	<p>Piano di sviluppo del Layout delle sale di ristorazione, del bar, degli spazi esterni e delle cucine interne finalizzato a garantire un flusso efficiente degli utenti ed una gestione efficace del servizio. Si fa presente che all'interno del piano di sviluppo dovranno essere indicate le modalità che saranno attuate al fine di garantire la continuità operativa del servizio ristorazione e bar.</p> <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell'eshaustività della trattazione.</p>	8	D
	<p>Metodologie/modalità tecnico-operative di intervento per lo svolgimento delle pulizie ordinarie, anche in relazione alla programmazione di interventi indicati.</p> <p>Occorre indicare il tipo di prestazione e la metodologia/modalità di intervento con riferimento ai diversi ambienti degli edifici, alle superfici da trattare, all'impiego di</p>	4	D

C	<p>attrezzature, di macchinari e di prodotti e alle relative tempistiche indicate.</p> <p>Occorre altresì indicare il numero di addetti che l'impresa ritiene adeguato per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria in relazione al monte ore annuale previsto per ciascuno di essi.</p> <p>Verranno maggiormente apprezzate le soluzioni ottimali che descrivono in modo dettagliato, contestualizzato ed efficace, per tipologia di prestazione richiesta, la metodologia/modalità di intervento nei diversi ambienti e superfici con riferimento all'uso di attrezzature, di macchinari e di prodotti e alle frequenze indicate per il servizio di pulizia ordinaria.</p> <p>Verrà altresì valutata l'adeguatezza del Gruppo di lavoro alle prestazioni richieste nel Capitolato.</p>		
D	<p>Monte ore complessivo del personale offerto per l'intera durata del contratto con particolare riferimento ai requisiti minimi richiesti nel numero delle figure professionali all'interno del Capitolato Tecnico.</p>	8	T
E	<p>Attrezzature e macchinari offerti per l'esecuzione del servizio a integrazione/sostituzione di quelle già presenti. L'offerta dovrà specificare il numero e la tipologia delle attrezzature proposte e le motivazioni per le quali vengono proposte. L'offerta sarà valutata in base al valore aggiunto apportato al servizio dalle attrezzature e macchinari offerti ovvero in altri termini la valutazione terrà conto dei razionali che determinano la necessità della proposta migliorativa. Le attrezzature e macchinari eventualmente offerti dovranno essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per il servizio ristorazione collettiva.</p> <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell'eshaustività della trattazione.</p>	6	D

F	<p>Soluzioni tecniche per l'automazione delle operazioni.</p> <p>Occorre illustrare le soluzioni tecniche adottate per la meccanizzazione delle operazioni di pulizia indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tipologia, caratteristiche tecniche; <input type="checkbox"/> quantità del parco mezzi e delle attrezzature utilizzate, precisando se si tratta di beni nuovi o di fabbrica; <input type="checkbox"/> eventuali apparecchiature innovative a livello di nuove tecnologie e funzionalità; <input type="checkbox"/> modalità di utilizzo e di manutenzione; <input type="checkbox"/> loro custodia nel periodo di inattività; <input type="checkbox"/> gli aspetti legati alla sicurezza <input type="checkbox"/> efficienza della dotazione tecnologica, anche in termini di minore impatto <p>Sarà maggiormente apprezzato l'uso di macchinari nuovi di fabbrica, di CLASSE minima A o Energy star, con ridotta rumorosità, la disponibilità degli stessi presso depositi il più vicino possibile alle sedi di intervento</p>	3	D
G	<p>Sistema informativo proposto per la prenotazione e ricezione ospiti e per la prenotazione e rendicontazione dei pasti. L'offerta sarà valutata in base alla capacità della soluzione proposta nel garantire la puntuale rilevazione delle esigenze degli utenti assicurando la rilevazione di eventuali variazioni del numero e della tipologia di servizi richiesti e di assicurare un livello di reportistica che copra tutte le informazioni relative al servizio erogato.</p> <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell'eshaustività della trattazione.</p>	5	D
H	<p>Miglioramento delle percentuali minime di prodotti biologici, DOP, IGP e STG previste nel Capitolato Tecnico.</p>	5	
H1	<p><i>% di peso di frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio</i></p>	1	T

	<i>extravergine sul totale proveniente da produzione biologica come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva.</i>		
H2	<i>% di peso di frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine sul totale proveniente da “sistemi di produzione integrata”, DOP, IGP e STG come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva.</i>	1	T
H3	<i>% di peso di carne sul totale proveniente da produzione biologica come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva.</i>	1	T
H4	<i>% di peso di carne sul totale proveniente da prodotti DOP, IGP e STG come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva.</i>	1	T
H5	<i>% di peso di pesce sul totale proveniente da acquacultura biologica come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva.</i>	1	T
I	Gestione Eventi Particolari. Individuare i sistemi che verrebbero adottati e quali mezzi destinati per la gestione di situazioni particolari e/o di emergenza. Gestione di servizi in presenza di manifestazioni sportive, seminari o convegni, esigenze particolari inerenti la ristorazione, le pulizie o la tipologia di utenti (allergie, disfunzioni legate al cibo, diete, religione, particolari prodotti o modalità di pulizia).	2	D
	Misure adottate per promuovere lungo tutta la catena di fornitura l'applicazione degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro in linea con quanto previsto	2	D

L	dalla “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Verranno valutate il numero delle aziende con cui saranno stipulati i protocolli d’intesa. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’eshaustività della trattazione.		
M	Possesso Certificazione OHSAS 18001 (in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte) sulla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.	1	T
N	Possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000 (certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare) in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.	1	T
O	Possesso della Certificazione UNI 10854 (Certificazione del sistema di gestione per l’autocontrollo igienico – sanitario basato sul metodo HACCP) in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte	1	T
P	Proposte migliorative offerte. Ulteriori attività, interventi, iniziative o benefit rispetto a quanto previsto nel capitolato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: royalties sulle vendite derivanti dalla gestione del Bar Zona Palazzetto, aspetti qualificanti o migliorativi delle proposte di arredi e attrezzature funzionali al servizio oggetto del presente appalto, etc. In particolare, stante l’interesse rilevante per la FIJLKAM di ottimizzare l’utilizzo dell’intera struttura, saranno attribuiti 6 punti alla Ditta che avrà offerto la più alta royalty sulle vendite derivanti dalla gestione del Bar Zona Palazzetto a condizione che la stessa superi il 10%. In assenza di simili proposte il	6	D

	relativo punteggio sarà attribuito discrezionalmente, in misura inferiore al massimo di 6		
	Punteggio Totale	70	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per la parte tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Saranno escluse le offerte che presentino varianti differenti da quelle sopra indicate.

24.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici di ciascun Concorrente, la Commissione procederà applicando la seguente formula:

$$PT(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- ☐ **PT(a)** = punteggio tecnico assegnato al Concorrente (a);
- ☐ **n** = numero totale degli elementi di valutazione (sopra elencati);
- ☐ **W_i** = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i);
- ☐ **V(a)_i** = coefficiente della prestazione dell'offerta del Concorrente (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno;
- ☐ **Σn** = sommatoria.

applicando per la determinazione dei coefficienti V(a)_i i seguenti metodi:

- OVE È PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE ("D") DEI COEFFICIENTI

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le seguenti linee guida:

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo di valutazione, è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,, P sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni Concorrente.

A	B	C	D	E	P	
							A
							B
							C
							D
							E
							...
							...
							P

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due (nel caso in cui ad esempio le Imprese concorrenti siano 5, la matrice sarà composta da 4 righe e 4 colonne).

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3

(preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al Concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun Concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al Concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e alle rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In tal caso le valutazioni, per ciascuno degli elementi qualitativi sopra indicati, saranno effettuate secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE

COEFFICIENTE

Eccellente

1

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.

Ottimo

0,90

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.

Molto Buono 0,80

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.

Buono 0,70

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste

Discreto 0,60

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.

Sufficiente 0,50

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.

Parzialmente adeguato 0,40

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.

Insufficiente 0,20

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi.

Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.

Non valutabile 0

Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad una media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

- OVE È PREVISTA L'ATTRIBUZIONE TABELLARE ("T"):

1. Per l'elemento di valutazione "D":

☐ Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 3, il coefficiente $V(a)_i$ verrà determinato attraverso la seguente formula:

☐ (per $A_i \leq A_{soglia}$): $V(a)_i = X * A_i / A_{soglia}$

☐ (per $A_i > A_{soglia}$) $V(a)_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

☐ A_i = Valore dell'offerta (monte ore) del Concorrente i-esimo;

☐ A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (monte ore) dei concorrenti

☐ $X = 0,90$

☐ A_{max} = valore dell'offerta (monte ore) massima.

☐ Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 3, il coefficiente $V(a)_i$ verrà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = A_i / A_{max}$$

dove:

☐ A_i = Valore dell'offerta (monte ore) del Concorrente i-esimo

☐ A_{max} = valore dell'offerta (monte ore) massima

2. Per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: H1, H2, H3, H4, H5: il coefficiente $V(a)_i$ verrà determinato attraverso la seguente formula

$$V(a)_i = (\%off - \%min) / (\%max - \%min)$$

dove:

☐ $\%off$ = % offerta dal Concorrente;

☐ $\%min$ = % minima prevista nel capitolato tecnico;

☐ $\%mas$ = % massima offerta dal miglior offerente.

3. Per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: M, N, O: il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a:

☐ 1 nel caso in cui il Concorrente risulti in possesso della certificazione;

☐ 0 nel caso in cui il Concorrente non risulti in possesso della certificazione.

Si fa presente che nel caso di partecipazione come RTI/Consorzio verrà assegnato un coefficiente $V(a)_i$ pari a 1 nell'ipotesi in cui il certificato risulti posseduto:

- nel caso di partecipazione come RTI costituito/constituendo o Consorzio ordinario costituito/constituendo, da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento o Consorzio;

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio o da ciascuna delle Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione.

24.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I punteggi relativi all'offerta economica per ciascun Concorrente verranno assegnati in base alla formula di seguito indicata:

NEL CASO IN CUI IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE RISULTI PARI O SUPERIORE A 3

PE(a) =

- ☐ per $R_a \leq R_{soglia} = (X * R_a / R_{soglia}) * 30$
- ☐ per $R_a > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * ((R_a - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}))] * 30$

dove:

- R_a = valore offerto dal Concorrente (a)
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
- $X = 0,90$
- R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

NEL CASO IN CUI IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE RISULTI INFERIORE A 3

PE(a) = $R_a / R_{max} * 30$

dove:

- ☐ PE(a) = punteggio economico assegnato all'Impresa Concorrente (a);
- ☐ R_a = valore offerto dall'Impresa Concorrente (a);
- ☐ R_{max} = valore dell'offerta più conveniente;

Non sarà presa in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

24.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi finali saranno attribuiti secondo la seguente formula:

PTOT = PT + PE

dove:

PTOT = punteggio totale

PT = punteggio conseguito nell'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per ogni singolo parametro)

PE = punteggio conseguito nell'offerta economica

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse). A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

25.1 APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO ON LINE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 7 novembre 2019 alle ore 15:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che sono comunicati ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, FIJLKAM si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

25.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non

devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione a FIJLKAM.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

FIJLKAM pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Fijlkam Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

25.3 APERTURA DELLE AREE "RISPOSTA TECNICA" E "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'area "Risposta economica" della RDO on line contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 25.1.

FIJLKAM procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 25.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle aree "Risposta di qualifica" nonché "Risposta tecnica" della RDO on line;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del

procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di FIJLKAM procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente, mediante lo strumento della RDO on line, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Si fa presente che l'esclusione di un Concorrente dopo che la sua offerta è stata oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico non determinerà la revisione dei punteggi tecnici assegnati agli altri concorrenti.

Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l'attribuzione da parte della Commissione sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, non si procederà alla revisione dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara.

25.5 ULTERIORI NOTE

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Si fa presente che l'esclusione di un Concorrente dopo che la sua offerta è stata oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico non determinerà la revisione dei punteggi tecnici assegnati agli altri concorrenti.

Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l'attribuzione da parte della Commissione giudicatrice sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, non si procederà alla revisione dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara.

26. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

FIJLKAM si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità:

- all'interno dell'area "FIJLKAM Trasparente" del sito istituzione di FIJLKAM, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.fijklkam.it/fijklkam-trasparente-principale/fijklkam-trasparente.html>

- all'interno dell'area "Messaggi ricevuti" della RDO on line

Al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà comunque una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione della stessa.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per FIJLKAM obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

FIJLKAM non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

FIJLKAM si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincolerà il concorrente per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, FIJLKAM richiederà all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line la **entro 5 giorni solari e continuativi** dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafo 11, è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, FIJLKAM verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

FIJLKAM si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti

confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio da FIJLKAM presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

FIJLKAM aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, FIJLKAM procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria.

La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice FIJLKAM interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate a FIJLKAM entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.000,00 + IVA. Resta inteso che FIJLKAM comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Responsabile del Procedimento